



CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI A VALERE SUL SUB INVESTIMENTO – LINEA DI ATTIVITÀ 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” DELL’AVVISO 1/2022 NEXT GENERATION EU – PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” - SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” – CUP I34H22000080006

RICHIAMATI:

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
 - all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all’art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la co-progettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;

- la Legge Regionale n. 3/2008 e s.m.i. “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento all’art. 20, comma 1, ai sensi del quale “...La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali...”;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede all’art. 55 che:
 - In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 - La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
 - La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
 - Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: “le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”(così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...). Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell’indizione di una ordinaria gara d’appalto. L’attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l’Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L’Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore

idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni *lato sensu* “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l’alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell’affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all’analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”.

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione;

CONSIDERATO che:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l’efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l’attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co- progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia.
- costituisce buona pratica la pubblicazione di un Avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L’avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti. I criteri di selezione devono consentire l’adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte. Il soggetto selezionato e l’amministrazione condividono e avviano la fase di co- progettazione prendendo a riferimento il progetto

selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi. Terminata la fase di co-progettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura;

RICHIAMATI:

- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450 del 09/12/2021 con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;

ATTESO che il Comune di Montichiari in qualità di capofila dell'Ambito Bassa Bresciana Orientale ha partecipato all'avviso suddetto attraverso apposita adesione per gli investimenti 1.1.1, 1.12, 1.13, 1.1.4, 1.2 e 1.3.1 previsti nell'avviso pubblico 1/2022 o con adesione singola o con adesione in via associata con altri ambiti;

VISTO:

- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 del MLPS con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, tra cui il Comune di Montichiari ammesso per tutti gli Investimenti richiesti, tra cui l'investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- il provvedimento di G.C. n. 30 in data 28/07/2022 di approvazione dei contenuti progettuali della linea di attività 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro);
- il Provvedimento del Dirigente del Dipartimento Affari Generali e Servizi al Cittadino n. 467 del 10/08/2022 con il quale si approva il suddetto avviso di manifestazione d'interesse e i relativi allegati e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022, così come richiamato in premessa, per l'Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Montichiari che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

DATI AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Montichiari - P.zza Senatore Mario Pedini 1 Montichiari (BS)

R.U.P.: Gianpietro Pezzoli

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Avviso pubblico di co-progettazione, nel prevedere ambiti, modalità e ammissibilità per la presentazione delle istanze da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) che intenderanno presentare la propria candidatura, individua **contestualmente il piano complessivo di riqualificazione patrimoniale attraverso l'attribuzione dei fondi dedicati agli investimenti**, a beneficio degli immobili che dovranno essere messi a disposizione dal Terzo Settore, con apposizione di uno specifico **vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni**, come dà indicazioni ministeriali. **Tale vincolo sarà soggetto a trascrizione nei pubblici registri.**

Il presente Avviso si fonda sulla stretta collaborazione tra servizi pubblici e il Terzo Settore attraverso gli strumenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e dal D.M. 72/2021.

In particolare si intende accompagnare lo sviluppo di comunità e di cittadinanza attiva all'interno delle risorse stanziare nell'ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità e destinate agli Ambiti territoriali Sociali. L'Investimento 1.2 ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone con disabilità e mira a prevenire l'istituzionalizzazione e accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. La misura deve contestualmente promuovere l'autonomia e l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Si richiama integralmente quanto descritto all'art. 6 dell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di seguito si riportano gli importi assegnati al Comune di Montichiari per la realizzazione del progetto, le azioni da implementare distinguendo, laddove previste, le quote relative all'Investimento e la quota gestionale.

Azione	Standard di riferimento	Azione da implementare	Modalità per l'investimento	Costo unitario dell'investimento	Costo annuo di gestione	Costo annuo di gestione per tre anni
Definizione del Progetto Individualizzato	- progetto individualizzato di presa in carico, che individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità necessita - accompagnamento e raccordi con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo	- costituzione dell'equipe Multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento - valutazione individualizzata - definizione del progetto individualizzato - attivazione dei sostegni	Necessità di risorse per la costituzione delle Equipe multidisciplinari	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Abitazione Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	reperimento, predisposizione messa a disposizione di alloggi che permettano alle persone con disabilità una vita per quanto possibile autonoma - strutturazione degli spazi adatta alle esigenze delle persone con	- raccordo con istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato - rivalutazione delle condizioni abitative sulla base del progetto individualizzato - adattamento	Necessità risorse per predisposizione di appartamenti di proprietà pubblica o privati per l'accoglienza	€ 300.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00

	disabilità anche con il ricorso a soluzioni innovative di domotica	delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o di gruppo appartamento - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza				
Lavoro, sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	Sostegno all'accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità e miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali	- fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto - collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL e i servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche con modalità on line	Necessità di risorse per la fornitura della strumentazione e per le attività formative	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00

Il Comune di Montichiari attuerà direttamente i seguenti interventi

Azione	Costo investimento (se previsto)	Costo annuo gestione	Costo totale gestione	Valore complessivo progetto
Progetto individualizzato	-	23.800,00 euro	71.400,00 euro	71.400,00 euro

Le restanti risorse, comprensive delle risorse apportate dai partner, sono quelle destinate agli interventi oggetto della coprogettazione. Qualora le procedure di reclutamento del personale avviate dal Comune non dovessero dare esito positivo la quota parte di risorse per gli interventi relativi al progetto individualizzato, complessivamente 71.400,00, saranno destinate alle iniziative della co-progettazione contestualmente ai relativi interventi.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a presentare la propria candidatura, potranno presentare una proposta progettuale, come singoli proponenti o come capofila o in qualità di partner.

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per investimenti e ai costi per gestione; in ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare i massimali previsti. Ogni progetto dovrà prevedere, nel caso in cui coesistano entrambe le tipologie di spesa, due piani finanziari distinti riferiti rispettivamente alle quote di investimento e di gestione, quest'ultimo articolato, come previsto dall'Avviso 1/2022, su base triennale.

Non saranno ritenuti ammissibili progetti riferiti alla sola quota gestionale, se la linea di attività prevede anche un investimento strutturale.

Il progetto di investimento (e il relativo progetto gestionale) presentato per l'azione abitare dovrà prevedere la messa a disposizione di due/tre appartamenti nella disponibilità del proponente per complessivi almeno 12 p.l. che **dovranno essere collocati nel Comune di Montichiari.**

In esito alla definizione del percorso di co-progettazione l'ente proponente si impegna a produrre la documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento

architettonica/strutturale/impiantistico, schede di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc...) definitiva, per i progetti di ristrutturazione e di riqualificazione entro la data di avvio dell'attività, che sarà proposta in sede di istanza e definita in sede di co-progettazione, anche a fronte delle specifiche ministeriali che perverranno.

In relazione alle attività definite per ogni linea d'azione, potranno essere previste possibili articolazioni progettuali anche finalizzate alla sostenibilità complessiva dei progetti e all'appropriatezza delle modalità attuative. In particolare, nell'ottica di promuovere un utilizzo dei beni immobili, oggetto delle progettazioni, che massimizzi il valore sociale del progetto stesso e il vantaggio per la collettività che contribuisca allo sviluppo di comunità (*esternalità positiva*), dovranno essere previsti nell'ambito delle proposte attività e servizi a fruizione e utilità collettiva e che coinvolga almeno 28 cittadini disabili oltre ai 12 previsti in qualità di coabitanti delle unità abitative.

La definizione del valore d'uso e della durata dovranno risultare coerenti e congrue in relazione agli obiettivi individuati, al cronoprogramma previsto e agli investimenti programmati.

Il valore complessivo di ciascun progetto dovrà comprendere il cofinanziamento obbligatorio di almeno il 5% da calcolare sul totale finanziario delle risorse.

Inoltre l'Ente del Terzo Settore si impegna, come previsto dall'art. 18 del Regolamento UE 241/2021, che tutte le misure adottate devono rispettare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio "Do Not Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività eco-sostenibili, di cui dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 ex ante, in itinere ed ex post. In ogni caso è richiesto il rispetto della normativa in materia di urbanistica ed edilizia privata, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati e la contabilità dei lavori sarà validata dal Servizio competente.

Si specifica che, come esplicitato nelle faq ministeriali, il Comune di Montichiari quale Soggetto attuatore, è tenuto a presentare all'atto della comunicazione di avvio dell'attività, la relativa documentazione tecnica sopra richiamata, attraverso la piattaforma dedicata.

La coprogettazione si svilupperà nel periodo di tempo ricompreso tra gli esiti della presente procedura e la data della firma degli atti di convenzionamento tra Ambito Territoriale e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Accordo di collaborazione successivo, tra il Comune di Montichiari, ente Capofila dell'Ambito territoriale, e gli Enti del Terzo Settore selezionati, sarà stipulato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico n. 1/2022 – PNRR, ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente ed avrà come durata quella prevista dal Ministero.

ART. 2 LINEA DI ATTIVITA'

Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

Si richiama integralmente quanto descritto nell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 all'art. 6, punto 6.

Detta linea d'investimento, in coerenza con la Convenzione ONU 2006, la L. 112/2016 e le linee di indirizzo sulla Vita Indipendente, è volta ad assicurare le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità. I progetti dovranno essere coerenti con le previsioni della normativa nazionale e regionale afferente i Progetti per il Dopo di Noi, e dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.

Tale azione verrà svolta attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori ovvero a supporto della vita indipendente quale possibilità di "vivere la

propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità.

N° destinatari del progetto:

- n. 12 persone coinvolte in modo unitario nelle tre linee di azione (progetto individualizzato, abitare e lavoro);
- n. 28 persone coinvolte in una delle singole azioni.

Il Comune di Montichiari, in attuazione del programma previsto dal PNRR, in collaborazione con i servizi socio sanitari di ASST (disabilità e salute mentale) individua i beneficiari dell'intervento tenuto conto della integrazione socio sanitaria e con le altre politiche di welfare.

Le soluzioni alloggiative dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia urbanistica, energetica, di edilizia, di prevenzione incendi (ove previsto), di igiene e sicurezza. In particolare devono avere le caratteristiche di civile abitazione, quali:

- a) avere spazi accessibili, organizzati come ambienti domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili di proprietà;
- b) rispettare le misure di sicurezza e prevenzione dai rischi e garantire spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e di adeguate dimensioni per la quotidianità e il tempo libero;
- c) promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare le tecnologie domotiche, di connettività sociale e di *ambient assisted living*;
- d) essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

Gli interventi previsti dal PNRR, in conto capitale, sono finalizzati alla:

- costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (messa a disposizione dei locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.);
- ristrutturazione, adeguamento e adattamento di soluzioni abitative come sopra descritte;
- dotazione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza.

Gli interventi di adattamento, adeguamento e ristrutturazione devono rispondere al principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente (DNSH), come stabilito nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU e relativo allegato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH), nel rispetto delle norme relative all'efficiamento energetico in prospettiva di sostenibilità ambientale e sociale.

Ai sensi della normativa vigente, i gruppi appartamento dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla normativa regionale vigente, nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Le attività di gestione sono avviate con le modalità previste dalla dgr 62218/2022.

ART.3 SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a collaborare con l'Ambito per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii..

Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano costituirsi in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo). Nel caso in cui l'ATS non sia stata costituita dovrà essere allegato l'impegno alla costituzione sottoscritto da tutti i rispettivi rappresentanti legali. Nell'atto di costituzione, ovvero nell'impegno alla costituzione, gli ATS dovranno individuare i soggetti e le attività prevalenti di ciascun *partner* e il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti con il Comune di Montichiari.

ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È necessario che gli ETS possiedano i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ comprovata esperienza di almeno 3 anni sul target di intervento del presente avviso;
- ✓ radicamento sul territorio dell'Ambito Bassa Bresciana Orientale, inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio;
- ✓ statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
- ✓ essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative;
- ✓ rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

È necessario inoltre che gli ETS possiedano i seguenti requisiti di idoneità morale e professionale ovvero che:

- ✓ non sussistano una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, applicato per analogia;
- ✓ non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamenti (UE) 2021/240;
- ✓ siano iscritti negli appositi registri regionali e nazionali del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 da almeno sei mesi;
- ✓ non si trovino nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*);

ART. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le proposte progettuali dovranno prevedere, in sintesi:

- ✓ una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento;
- ✓ una consolidata esperienza in relazione ai contenuti delle linee di attività oggetto del presente Avviso di cui all'art. 2;
- ✓ l'indicazione delle modalità operative – gestionali per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della proposta progettuale;
- ✓ l'individuazione dell'immobile/i oggetto dell'intervento, collocato/i nel Comune di Montichiari;
- ✓ strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del Terzo Settore;
- ✓ aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente PNRR;
- ✓ coerenza degli obiettivi del progetto con i *target* e *milestone* previsti dalla componente e nell'investimento del PNRR;

La presentazione della proposta progettuale deve avvenire secondo la seguente modalità:

scheda progetto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, contenente:

1. sintetica analisi dei bisogni dei destinatari e del contesto sociale di riferimento;
2. attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
3. monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica;
4. dettagliato budget di spesa, articolato nei due piani finanziari relativi agli investimenti e alla gestione e i relativi cronoprogrammi;

Il progetto dovrà prevedere, due piani finanziari distinti (gestione ed investimenti). I piani dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila del raggruppamento.

L'organizzazione proponente per i progetti di ristrutturazione riguardanti immobili dovrà presentare un **progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito da una relazione contenente almeno:**

- l'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche e amministrative, nonché la descrizione dei requisiti dell'opera da progettare ai fini della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica;
- la stima sommaria dell'intervento da realizzare sulla base di un computo metrico estimativo di massima mediante l'impiego dei prezzi di riferimento oppure sulla base dei costi di progetto precedentemente stimati per interventi analoghi;
- elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell'intervento e il relativo inserimento nel contesto territoriale.

Copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partner.

ART. 6. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE

La proposta progettuale, corredata dai documenti necessari, sottoscritti dal rappresentante legale con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/09/2022, all'indirizzo pec del Comune di Montichiari. Le istanze pervenute saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm..**

Saranno escluse le istanze:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4 del presente Avviso ovvero quelle di soggetti che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- presentate dopo la scadenza e con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 5;
- che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 2;
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS o dall'ETS capofila dell'accordo;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della manifestazione di interesse.

ART. 7. SPESE AMMISSIBILI E RISORSE FINANZIARIE

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, **nonché quanto verrà successivamente specificato dal Ministero.**

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data del provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al tavolo di co-progettazione/convezionamento, fino a quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti.

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) coerente con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b) effettiva e comprovabile ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c) pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese relative alla ristrutturazione di immobili;
- b) oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
- c) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate tra le voci non ammissibili.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non configuri la fattispecie di un doppio finanziamento (come richiamato dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese che infrangono il divieto del *doppio finanziamento*, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21). Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;
- i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione.

Nel piano finanziario del progetto dovrà inoltre essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto almeno pari a quanto previsto all'art. 1, e le eventuali risorse aggiuntive (risorse umane, anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione e che potranno essere valorizzate a titolo di cofinanziamento.

Inoltre, qualora la proposta coinvolga più ETS, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, con la specifica indicazione per ciascuna delle attività proposte del soggetto attuatore, e le spese da ciascuno sostenute in riferimento a ogni ambito di intervento.

ART.8 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Montichiari si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

La Commissione procederà quindi a verificare:

- i requisiti di partecipazione;

- la congruità della proposta progettuale con le linee di azione previste dal PNRR;
- l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale e alla valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al successivo art. 10.

Al termine di tale fase la Commissione stilerà una graduatoria secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10 e si procederà alla stipula della convenzione con l'ETS che ha ottenuto maggior punteggio. In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 9 TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

A seguito dell'esito della valutazione, verrà costituito con i soggetti del Terzo Settore selezionati e con personale incaricato dal Comune di Montichiari, un tavolo di co-progettazione, finalizzato alla predisposizione delle proposte progettuali, complete in ogni loro parte, secondo le indicazioni dell'avviso e del piano operativo e dei documenti da questi richiamati, in base al seguente cronoprogramma:

1° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 04/10/2022 alle ore 09,30

2° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il 11/10/2022 alle ore 09,30

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali "Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione precedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico". In tale sede potrà quindi essere approvata la progettualità che darà attuazione alla Convenzione sottoscritta dal Comune di Montichiari con il Ministero competente.

Al termine della fase di co-progettazione con esito positivo della stessa saranno approvate con Determina Dirigenziale la convenzione tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Ente del Terzo Settore, le modalità di messa a disposizione degli immobili e il progetto definitivo.

Il Tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione del progetto per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti da Ministero.

ART. 10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti e dovrà ottenere un punteggio minimo di 70 punti per entrare nella graduatoria. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi, in relazione a ciascuna area di azione prevista:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Qualità della proposta in relazione alla linea di attività descritta nell'Avviso Ministeriale con particolare riferimento alle modalità innovative e/o migliorative per la realizzazione delle azioni - massimo punti 10.
2. Coerenza tra la proposta progettuale e il piano finanziario con riferimento alle modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività oggetto della co-progettazione - massimo punti 10.
3. Esperienza pregresse negli ambiti e sul target di intervento del presente avviso - massimo punti 5.
4. Congruità della proposta rispetto all'analisi del contesto e dei bisogni del territorio - massimo punti 7.
5. Articolazione della costituzione in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) proponente il progetto e presenza di una rete di collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore in relazione all'oggetto progettuale - massimo punti 5.
6. Elementi progettuali volti a garantire il rispetto nell'offerta della specifica tipologia di attività dei principi di pari opportunità e non discriminazione e il sostegno della partecipazione di donne e giovani,

in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 – massimo punti 6.

7. Qualità delle figure che si intendono coinvolgere (allegare CV e specificare il ruolo nel progetto) – massimo punti 5.

8. Dettaglio del Piano Finanziario relativo all’investimento – massimo punti 6

9. Livello di qualità dell’intervento (aspetti architettonici, finiture, materiali, soluzioni tecnologiche, arredi, ...) – massimo punti 10.

10. Presenza di elementi per l’efficientamento energetico e per la riduzione dell’impatto ambientale – massimo punti 9.

11. Dettaglio del Piano Finanziario relativo alla gestione – massimo punti 5.

12. Coerenza della progettazione con la linea di intervento “lavoro” prevista dal PNRR – massimo punti 6.

13. Coerenza con le misure dei progetti per il Dopo di Noi e Vita Indipendente – massimo punti 6.

14. Cofinanziamento del proponente 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla percentuale obbligatoria prevista all’art. 1 del presente avviso – massimo punti 5.

15. Costituzione dell’equipe multidisciplinare. Coerenza con la linea di intervento “definizione e attivazione del progetto individualizzato” – massimo punti 5.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del progetto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”;

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente	Da 0,60 a

	complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione secondo i criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.

ART. 11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per Investimenti e ai costi di gestione come riportato all’art. 2. In ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare tali massimali.

Come previsto dall’Avviso 1/2022, le risorse assegnate a ciascun ente attuatore saranno erogate dal Comune di Montichiari sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

L’erogazione del finanziamento al Comune di Montichiari avverrà in quattro diverse fasi:

- anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell’effettivo avvio delle attività;
- primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività;
- secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento.

Come previsto dall'Avviso 1/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto.

L'ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Gli uffici competenti del Comune di Montichiari si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa.

ART. 12 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- le singole spese sostenute devono essere controllate dall'Ambito ai fini dell'erogazione del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo e riportare il CUP **I34H22000080006**;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa;
- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati;
- i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

L'ETS dovrà conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisporre un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

ART. 13 IMPEGNI E CONTROLLI

Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, il Comune può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso gli ETS allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L'ETS dovrà pertanto consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

Obblighi degli enti partner attuatori

I proponenti si impegnano ad assicurare, nell'ambito della convenzione con il Comune, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 dell'Avviso 1/2022 al fine di consentire di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi previsti.

In particolare si richiama la necessità di assicurare la presentazione, all'atto della comunicazione di inizio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili della relativa

documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.).

Per quanto riguarda inoltre le modalità di gestione degli interventi, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per la corretta attuazione dell'intervento/progetto, di cui all'art. 13 dell'Avviso 1/2022, si richiama il rispetto dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avverranno con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Si richiamano inoltre i seguenti obblighi:

- definire i contenuti delle progettazioni, da realizzarsi secondo le modalità approvate;
- sviluppare i contenuti operativi e progettuali relativi alle Azioni di cui alla tabella art. 1;
- mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente individuato;
- collaborare con i Servizi del Comune e cittadini;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, le norme dei CCNL di settore e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti (es. in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche,...), impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale;
- rispettare le indicazioni fornite dal Comune in ordine alle attività di comunicazione delle progettualità approvate.

Ipotesi di revoca

In conformità con l'art. 19 dell'Avviso 1/2022, qualora il proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile al Comune, il contributo potrà essere revocato in forma parziale o totale a seconda della gravità dell'infrazione.

ART. 14. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Questo Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Montichiari e degli altri Comuni appartenenti all'Ambito Bassa Bresciana Orientale

ART. 15 INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza

dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

Con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

Il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

ART. 16 CONTROVERIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

IL DIRIGENTE (RUP)

dott. Gianpietro Pezzoli
documento firmato digitalmente